



COMUNE DI DORGALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2017
Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico dal 14.12.2017*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Settori di intervento e finalità
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

- Art. 4 - Norme generali e criteri
- Art. 5 - Ufficio competente
- Art. 6 - Modalità inerenti la richiesta di contributi finanziari e vantaggi economici
- Art. 7 - Istruttoria e assegnazione del Beneficio
- Art. 8 - Spese Ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Procedura per l'erogazione di contributi finanziari
- Art. 11 - Decadenza dai benefici
- Art. 12 - Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari
- Art. 13 - Pubblicità del procedimento
- Art. 14 - Trattamento fiscale

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 16 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Dorgali di contributi e vantaggi economici in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

2. La concessione di contributi assicurerà la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, in attuazione delle seguenti norme:

- L. n. 241/90, art. 12;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 7;
- L. n. 383/2000 e L. R. n. 23/2005;
- L. n. 266/1991 e L. R. n. 16/1997;
- Statuto comunale.

Art. 2 - Settori di intervento e finalità

1. Il Comune, mediante la concessione di contributi finanziari e vantaggi economici favorisce lo sviluppo e la promozione dei seguenti settori di intervento:

- a) iniziative educative e sociali;
- b) iniziative culturali;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) iniziative di promozione e tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- i) scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere;
- j) interventi e iniziative di carattere ricreativo e/o sportivo.

2. I contributi finanziari ad enti, associazioni, organizzazioni di volontariato e altri organismi pubblici e privati sono concessi per la realizzazione di iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività, in relazione alla valenza dell'iniziativa, alle attività e alle ricadute sul territorio e sull'immagine di Dorgali nonché alla significatività dell'intervento in base alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per **contributo finanziario**: l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale a favore dei soggetti di cui all'art. 2, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico per le quali sopporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

b) per **vantaggio economico**: beneficio attribuito dal Comune, e diverso dalle erogazioni in denaro, che si realizza mediante la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili o mobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti, esenzioni o riduzioni di oneri. Pertanto si riconosce un vantaggio economico, ai sensi del presente Regolamento in caso di:

- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
- uso episodico o temporaneo, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato al rispetto di eventuali regolamenti comunali in materia. Per eventi in luoghi storici, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene artistico, idonea copertura assicurativa per danni agli edifici, a persone e cose, a carico del concessionario.
- utilizzo della pubblica illuminazione e/o energia elettrica;

c) per **patrocinio**: la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1. Il patrocinio comunale non è oggetto di questo regolamento e viene accordato secondo le modalità definite nelle apposite norme comunali.

TITOLO II

NORME GENERALI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 4 - Norme generali e criteri

1. Contributi finanziari e vantaggi economici possono essere richiesti, per la realizzazione di iniziative senza fine di lucro, da:

- a) enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;
- b) associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune o che comunque vi operino in modo continuativo;
- d) associazioni iscritte all'apposito albo comunale.

Non possono accedere ai contributi finanziari i partiti o i movimenti politici in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, i patronati e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

2. Le domande di contributo o di una delle altre forme di sostegno previste dal presente Regolamento devono essere formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Dorgali e secondo le modalità appresso indicate.

3. Nel bilancio di previsione, l'Amministrazione stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi, in coerenza con i propri indirizzi programmatici.

4. La Giunta Comunale, con apposito atto, fornisce i relativi indirizzi al Dirigente del Settore Servizi Culturali, Sociali e Sport, competente per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ed individua contestualmente risorse utilizzabili, modalità di assegnazione e criteri di priorità.

5. La concessione del contributo finanziario è stabilita in seguito ad istruttoria tecnica realizzata dagli uffici competenti, con determinazione del Responsabile dell'Area Cultura, Servizi Sociali e Sport.

6. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- c) le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- d) i contributi ordinari a favore delle attività sportive, disciplinati con apposito regolamento;
- e) i patrocini comunali gratuiti;
- f) i contributi concessi alle associazioni del territorio che collaborino nella realizzazione di un evento organizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 5 - Ufficio competente

Al fine dell'istruttoria della domanda di concessione del patrocinio, viene individuata l'Area Cultura, Servizi Sociali e Sport, quale ufficio competente per il procedimento in ogni sua fase, fino alla redazione del provvedimento conclusivo.

Art. 6 - Modalità inerenti la richiesta di contributi finanziari e vantaggi economici

1. Le domande riguardanti contributi inerenti attività istituzionali o statutarie, progetti speciali annuali o pluriennali devono essere presentate entro il **31 marzo** dell'anno per il quale viene richiesto il sostegno del Comune. La data di scadenza ed ogni altra utile informazione per la presentazione delle domande sono adeguatamente pubblicizzate.

2. Per le sole richieste di esclusivo vantaggio economico, senza esborso di denaro da parte dell'Amministrazione, le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno ma devono pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione degli eventi cui si riferiscono, pena il rigetto dell'istanza.

3. L'Amministrazione, al fine di dare una visione coordinata e unitaria ad un programma di eventi, potrà decidere, anche in corso d'anno, e verificata preliminarmente la disponibilità di risorse, di pubblicare bandi pubblici finalizzati all'organizzazione di manifestazioni o iniziative varie.

4. Le domande dovranno essere presentate tramite la modulistica allegata al presente regolamento corredata da:

- a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività o dell'iniziativa oggetto dell'istanza, dalla quale emerga il beneficio apportato alla comunità dorgalese;
- b) relazione economica dell'iniziativa con quadro riepilogativo delle spese e la previsione degli eventuali ricavi;
- c) dichiarazione sulla non sussistenza dello scopo di lucro;
- d) dichiarazione sulla tipologia di materiale pubblicitario utilizzato e bozza dello stesso;
- e) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;

5. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

6. In caso di richiesta di contributi finanziari dovrà essere dimostrata la regolarità giuridica dell'associazione e la natura dell'attività per la quale si richiede il beneficio.

In caso di richiesta di vantaggi economici, il richiedente dovrà specificare quale tipologia di vantaggio richiede.

Art. 7 - Istruttoria ed assegnazione del beneficio

1. L'attribuzione del beneficio richiesto è disposta con determinazione del Dirigente dell'Area Cultura, Servizi Sociali e Sport, sulla base degli indirizzi, rispetto a budget e tematiche, forniti dalla Giunta Comunale con apposita Delibera di programmazione, ed è comunicata agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui tale concessione è subordinata.

2. L'eventuale non accoglimento della richiesta, è comunicato agli interessati con nota scritta contenente le motivazioni che lo hanno determinato.

3. L'ammontare del sostegno economico è stabilito in riferimento:

- a) al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b) alla spesa preventivata;

c) alla ricaduta locale dell'evento in termini di partecipazione.

L'incidenza massima del contributo da erogare, sull'importo delle spese rendicontate e al netto degli incassi, è di norma fissata nella misura del 50%.

5. La concessione del beneficio non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Art. 8 - Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) di tipografia, pubblicità e affissione;
- b) di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- c) per gruppi, cori e artisti contattati per la realizzazione della manifestazione;
- d) per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) per l'allestimento dei locali o degli spazi utilizzati per la realizzazione della manifestazione;
- g) per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- h) per rimborsi connessi alla realizzazione dell'attività, manifestazione e iniziativa finanziata (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose, spese postali);
- i) per SIAE e assicurazione;
- j) per servizi di pulizie;
- k) per acquisto materiale vario e attrezzature.

Art. 9 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- α) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- β) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- χ) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- δ) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- ε) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- φ) oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- γ) oneri relativi a spese non attinenti all'Iniziativa finanziata;
- η) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico.

Art. 10 - Procedura per l'erogazione di contributi finanziari

1. L'erogazione dei contributi economici di cui al presente Regolamento è disposta con atto di liquidazione del Dirigente competente.

2. In ogni caso, l'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla regolare realizzazione dell'evento, ivi compreso il puntuale ottenimento delle eventuali preventive autorizzazioni amministrative necessarie per l'iniziativa oggetto dell'erogazione, la cui richiesta è a totale carico del soggetto richiedente, e la presentazione delle pezze giustificative attestante il sostenimento della spesa.

3. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata, la seguente documentazione al fine della liquidazione della sovvenzione o contributo:

- a) relazione sullo svolgimento dell'attività o iniziativa;
- b) attestazione del legale rappresentante in ordine alla spesa effettivamente sostenuta, alle entrate e alla copertura della spesa non finanziata dall'Amministrazione;
- c) elenco analitico delle spese effettuate, che consentano di ricondurre la spesa all'iniziativa finanziata e che siano aderenti ai preventivi presentati in fase di richiesta del contributo;
- d) documenti di spesa fiscalmente validi di valore pari alle spese sostenute;
- e) ogni altro documento che l'Ufficio competente ritenga utile ai fini dell'istruttoria.

4. L'Ufficio competente verifica la conformità dei documenti di spesa alla normativa vigente, anche attraverso richiesta di pareri e informazioni agli Uffici fiscali competenti. Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi è disposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune. In caso di documentazione fiscale non conforme alla normativa vigente, si procederà allo stralcio dei suddetti documenti e alla riduzione contestuale dei contributi.

5. Nel caso di minori spese, di spese completamente differenti e non contemplate nel bilancio preventivo (e per il cui sostenimento non sia stata richiesta e ottenuto l'assenso, anche successivo del Comune) e di maggiori entrate rispetto alla previsione, il contributo è proporzionalmente rideeterminato.

6. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 11 - Decadenza dei benefici

Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- a) non realizzano, in tutto o in parte, l'attività o iniziativa o modificano sostanzialmente il programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
- b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

Art. 12 - Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari che ricevono contributi finanziari e vantaggi economici dall'Amministrazione Comunale devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Dorgali, utilizzando idonee forme di pubblicità

negli atti, materiale promozionale e mezzi di promozione delle loro attività: apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc..

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 12 - Pubblicità del procedimento

Ai sensi della normativa vigente in materia (da ultimo art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013) ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet di tutti gli importi erogati o da erogare.

Art. 13 - Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 600/1973, all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle norme regolamentari comunali in vigore.

2. Solo per il primo anno di applicazione, saranno previsti due bandi per l'assegnazione dei contributi, con scadenza 31 marzo e 30 agosto.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2018 e sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento è, inoltre, pubblicato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito Internet istituzionale dell'Ente.

